



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dr. Patrizio Gattari Presidente

dr. Maria Cristina Contini Giudice relatore

dr. Olindo Canali Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n.
54215/2017 R.G. e promosso

da

, elettivamente domiciliato in Milano, via Romolo Gessi n.34 ,
presso lo studio degli avvocati Nevenca Damiani di Vergada Fanzetti e Enrico Damiani di
Vergada Franzetti che lo rappresentano e difendono per delega in atti;

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 2 novembre 2017, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede,

ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 3 agosto 2017 e notificato il 4 ottobre 2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Il Giudice, ritenuto non necessario procedere a nuova audizione del richiedente, alla scadenza dei termini di cui all'art. 35 bis commi 6, 7 e 12 ha riferito al Collegio nella camera di consiglio in data 31 gennaio 2018.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

munito di passaporto del Paese di origine dichiarato (Ucraina) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 20 novembre 2014 attraverso la frontiera terrestre italo – slovena.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Khoten (a 60 chilometri da Cernivci), di appartenere al gruppo etnico ucraino e di essere di religione cristiano ortodossa.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso e dai genitori, da tre fratelli e due sorelle.

All'epoca del colloquio personale tutta la sua famiglia abitava in Ucraina, ad eccezione di una sorella che viveva in Italia e che ospitava il ricorrente.

Nel 2013 si era laureato in Economia e Commercio, presso l'università di Hamenets Kpoldisk – regione di Khmel'nitsk.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato di avere cercato lavoro dopo la laurea ma di non averlo trovato e, dall'inizio della guerra, di essere *“spaventato perché prendevano i ragazzi del mio paese per portare in zona di battaglia”*.

Avendo una sorella in Italia si era fatto aiutare a espatriare. Solo dopo il suo arrivo in Italia era arrivata a casa *“una lettera diretta a me”* che però era stata *“strappata e buttata via”* dalla madre.

Non voleva partecipare al conflitto in corso in quanto: *“questa guerra non è mia, io non riesco ad uccidere un persona e non volevo andare al di là dei motivi politici perché io non capisco i motivi di questa guerra”*.

Ha infine espresso preoccupazione per le condizioni economiche della famiglia che intendeva aiutare.

Con riferimento, invece, alla procedura per la chiamata alle armi ha dichiarato : *“prima mandano una cartolina per andare in commissariato; se non vieni arrivano e ti prendono con la forza”*.

A specifica domanda ha tuttavia dichiarato di non avere avuto esperienza diretta di casi simili ma *“tante mamme dicono così al mio paese”*.

In ordine al contenuto della lettera arrivata a casa ha dichiarato: *“mi è arrivato una lettera dal commissariato che affermava che mi cercavano; sono arrivate 6 lettere ... sono iniziate ad arrivare nel gennaio 2014 e sono proseguite ... mi invitavano a venire al commissariato ma mia mamma le strappava sempre”* e ha pertanto precisato di non averne mai visto il contenuto.

Non aveva ancora svolto il servizio militare in quanto esentato nel periodo degli studi universitari, situazione che era terminata con il conseguimento della laurea.

Con riferimento ai timori connessi a un eventuale rimpatrio ha dichiarato: *“potrei essere arruolato mi preoccupo perché non riuscirei a mantenermi, inoltre non riuscirei a curarmi perché non avrei i soldi per pagare; inoltre mi preoccupo della mia famiglia che ha bisogno di soldi per medicine e pagare le bollette, se ritorno non potrei aiutarli”*.

Inoltre la C.T. constatato il lasso di tempo trascorso tra la data del suo arrivo in Italia (2014) e la data di presentazione della domanda di protezione ha dichiarato: *“aspettavo che uscisse un sanatoria”*.

Tale dichiarazione, dopo la rilettura del verbale è stata così rettificata: *“aspettavo che finisse la guerra”*.

In ordine alle modalità con cui era riuscito a uscire dal Paese ha dichiarato: *“mia sorella ha pagato una persona per fare il visto... ho dato i soldi a una persone ed ha fatto tutto lui in 10 giorni”*.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino ucraino che non intende prestare servizio militare non intendendo partecipare al conflitto in corso.

LE QUESTIONI PRELIMINARI

La parte ricorrente prospetta, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 D.lgs. n.25 nella parte in cui prevede la non applicazione, nel provvedimento di protezione internazionale, degli artt. 2, 7 e 8 della legge n.241/1990 in relazione agli artt. 2, 3, 4, 10 e 24 Il comma, 25 primo comma, 111 commi I, II e III della Costituzione.

Lamenta in particolare la mancata applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n.241/1990 che il provvedimento di diniego non era stato preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, né era stata data previa comunicazione di preavviso del diniego, né infine l'interessato aveva potuto accedere *“a tutta la documentazione ovvero fornire il proprio apporto attraverso la presentazione di memorie scritte o documenti”* e che tale mancanza di comunicazioni nel corso del procedimento, conformemente alle disposizioni della norma sospettata di illegittimità costituzionale, avrebbe leso i diritti del ricorrente in relazione ai citati parametri costituzionali.

Si osserva che non è assolutamente trattata, ma solo enunciata, la questione della asserita difformità dell'art. 18 D.lgs. n.25/2008 rispetto alle norme costituzionali sopra ricordate.

L'art. 18 *“applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241”* del D.lgs. 28 gennaio 2008, n.25 prevede che: *“ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, ad esclusione dell'art. 2 comma 2, II, IV bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del campo III della legge 7 agosto 1990, n.241”*.

La questione, per come prospettata, è priva di rilevanza.

Infatti l'avvio del procedimento per l'esame della domanda di protezione internazionale avviene ad istanza dell'interessato.

Nel caso di specie, come risulta dagli atti della fase amministrativa, il sig.

, ricevuto l'avviso di colloquio personale, si è regolarmente presentato.

Nel ricorso non viene indicato nessuno specifico pregiudizio derivante dalla mancata notifica dell'avvio del procedimento, per effetto della non applicazione, ex lege, degli artt. 7 e 8 L.n.241/1990.

Inoltre non viene indicato in che modo l'eventuale applicazione di tali disposizioni, avrebbe messo il ricorrente in una posizione diversa da quella in cui si trova, ossia avrebbero comportato il probabile accoglimento della sua domanda di protezione.

Nel corso della procedura il ricorrente è stato in oltre messo in condizione di presentare tutti i documenti ritenuti rilevanti per la domanda, come emerge dal verbale del colloquio.

Con riferimento, invece, alla mancata applicazione, ex lege, delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 Legge.n.241/1990 la difesa non allega, né la cosa risulta dagli atti della fase amministrativa, di avere chiesto di produrre documenti o depositare memorie, né – evidentemente – che il compimento di tali atti gli sia stato impedito in forza della non applicabilità delle norme sul procedimento amministrativo derivante dall'art. 18 Testo Unico Immigrazione.

La presente controversia, che verte sulla domanda del ricorrente di vedersi riconoscere il diritto alla protezione internazionale o umanitaria, non presenta quindi profili procedurali che implicino, in sede di decisione, di affrontare la questione dell'applicazione del disposto dell'art. 18 T.U.I..

La difesa solleva inoltre dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 6 D.lgs. 28 gennaio 2008, n.24 *“nella parte in cui non prevede la sospensione automatica del provvedimento impugnato sino alla conclusione del giudizio eventualmente instaurando avanti al TAR competente in ordine alle modalità seguite dalla Questura competente relativamente alla comminatoria del decreto di rigetto dell'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale”* e tale mancata previsione sarebbe in contrasto *“con le summenzionate disposizioni costituzionali”*.

Anche in questo caso viene solo enunciata, ma non trattata nel merito, la ragione di ritenuta non conformità ai citati parametri costituzionali dell'art. 35 D.Lgs. n.28 gennaio 2008, n.24.

La questione è manifestamente infondata e priva di rilevanza, avuto riguardo al disposto normativo e alle circostanze del caso concreto.

Quanto all'effetto sospensivo automatico degli effetti che derivano dalla pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale si deve ricordare che l'art. 35 bis, decreto n.28/2008, introdotto dal D.l. 17 febbraio 2017, n.13 applicabile al presente procedimento prevede, al comma 3 che: *“la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”* tranne che nelle ipotesi previste dalle lettere da a) a d) dello stesso articolo e che possono essere così sintetizzate:

- a) Impugnazione di diniego di domanda di protezione emesso nei confronti di richiedente sottoposto a trattenimento;
- b) Impugnazione di un provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione;
- c) Impugnazione di un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza secondo la previsione dell'art. 32, comma 1 lettera b- bis decreto n.25/2008;
- d) Impugnazione di un provvedimento adottati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28 bis, comma 2 lettera c).

Nel presente caso il ricorso è stato proposto avverso un diniego emesso al di fuori di dette ipotesi, sicché la corretta instaurazione del giudizio di impugnazione produce automaticamente la sospensione di ogni effetto che possa derivare dal provvedimento di diniego, ivi compreso il venir meno della validità del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo all'avvio della procedura.

Il ricorrente pertanto gode attualmente di tale effetto sospensivo automatico il che rende la questione sollevata anche chiaramente priva di rilevanza.

La richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c..

La parte ricorrente chiede in ogni caso la sospensione del presente procedimento che ritiene pregiudicato dall'instaurando (è però pacifico che tale procedimento non sia stato, in realtà instaurato) procedimento avanti al TAR "della Lombardia" finalizzato a impugnare il provvedimento di rigetto *"dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno volta alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione internazionale"*.

L'istanza di sospensione così formulata è infondata.

Da quanto detto in precedenza in ordine all'effetto sospensivo automatico degli effetti del diniego discende, innanzitutto, la carenza di interesse a proporre domanda di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per richiesta asilo connesso alla pendenza del giudizio di impugnazione.

Infatti il ricorrente è già titolare del relativo permesso e sulla sua validità ed efficacia al momento nessun effetto discende dal diniego di protezione da parte dell'autorità amministrativa.

Nessuna istanza in tal senso è stata – in ogni caso – presentata il che preclude in radice la stessa configurabilità di un rapporto di pregiudizialità che per esistere postula l'effettiva pendenza di due procedimenti.

Sulla credibilità della vicenda posta a base della domanda di protezione si osserva quanto segue.

La difesa ha segnalato, nel ricorso, l'esistenza durante il colloquio di problemi di comprensione con l'interprete.

Si osserva che, come risulta dal verbale, è stato l'interessato a insistere per svolgere l'audizione in lingua italiana e, nonostante questo, è stata garantita la presenza dell'interprete di lingua ucraina. nel complesso dal tenore complessivo del verbale, tenuto conto della costante congruenza tra domande e risposte, non si rilevano evidenti problemi di comprensione tra richiedente e intervistato.

Inoltre e a conferma di ciò, la difesa ha ripreso nel ricorso la vicenda personale del sig.

negli esatti termini che risultano dal verbale di audizione.

Non si ritiene pertanto necessario rinnovare il colloquio personale, sussistendo agli atti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino ucraino e provenga dalla zona di Cernivci – Bucovina del Nord, come verificato dalla C.T. e non ulteriormente contestato dalla difesa.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Il sig. _____, nato nel 1991, sostiene di essere stato più volte chiamato a prestare il servizio di leva, avendo ricevuto numerose missive dalla competente autorità, mai formalmente ricevute dal destinatario in quanto la madre le avrebbe costantemente strappate, senza leggerne il contenuto.

Ha infatti dichiarato di avere deciso di espatriare proprio per evitare di prestare il servizio militare, per il quale aveva ormai perso l'esenzione dovuta alla sua condizione di studente, per evitare di essere portato al fronte con la forza.

Come emerge dal verbale di colloquio, lo stesso ricorrente ha riconosciuto di non avere mai avuto esperienza diretta di persone arruolate con la forza e in effetti questa dichiarazione non trova conferma nelle fonti disponibili.

E' invece fatto ormai notorio il coinvolgimento dell'Ucraina, dal 2014, in un conflitto armato con la Russia, sorto dalla annessione, condannata dalla comunità internazionale e in particolare dall'Europa, della regione della Crimea da parte della Russia. Si vedano, tra i tanti:

Council of Europe: Parliamentary Assembly, Political consequences of the conflict in Ukraine, 31 August 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/5836f99f4.html>

Da cui si estrae il seguente brano:

The main political consequence of the military conflict for Ukraine is undoubtedly the violation of its sovereignty and territorial integrity, which is in breach of international law and the Council of Europe's Statute. This started with the annexation of Crimea by the Russian Federation in March 2014 and continued with its support to the rebels in Donbas and its growing role in the conflict there as of April 2014.

Sul conflitto si vedano inoltre:

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Conflict-Related Sexual Violence in Ukraine: 14 March 2014 to 31 January 2017, 11 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58a6b1a94.html>

Jamestown Foundation, Conserved Conflict: Russia's Pattern in Ukraine's East, 17 December 2015, Eurasia Daily Monitor Volume: 12 Issue: 226, available at: <http://www.refworld.org/docid/56a7a4c84.html>

UN News Service, Conflict in Ukraine enters fourth year 'with no end in sight' – UN report , 13 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5940f0bb4.html>

Il seguente documento indica le zone dell'Ucraina dell'est interessate dal conflitto.

UN World Food Programme (WFP), Ukraine - Access Constraints Map as of 16 October 2015, 16 October 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/562f3a814.html>

United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Ukraine: Military service, 28 September 2016, Version 2.0, available at: <http://www.refworld.org/docid/57ecfd374.html>

France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Ukraine : Législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation ; mesures de mobilisation survenues en 2014, 6 August 2014, available at: <http://www.refworld.org/docid/547453324.html>

Come indicato dal documento di seguito citato, nel caso in esame, non è possibile considerare il ricorrente "renitente alla leva", ossia soggetto che si è sottratto pur essendo stato formalmente convocato a prestare il servizio militare.

Infatti l'interessato ha dichiarato di non avere mai firmato per accettazione le convocazioni che gli erano pervenute:

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Ukraine : information sur le service militaire, y compris sur les avis de conscription, les autorités qui délivrent de tels avis, leur

contenu et leurs caractéristiques physiques; information indiquant si les avis comportent une mise en garde au sujet de l'insoumission ou du refus d'accomplir le service militaire; information sur les sanctions pour ceux qui refusent d'accomplir le service militaire ou s'y soustraient (2014-mai 2015), 1 June 2015, UKR105186.EF, available at: <http://www.refworld.org/docid/579773e94.html>

Dal quale si estrae il seguente brano:

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une agente principale des programmes pour l'Europe et l'Eurasie au Fonds national pour la démocratie (National Endowment for Democracy - NED), une fondation privée à but non lucratif des États-Unis [traduction] « vouée à la croissance et au renforcement des institutions démocratiques » à l'échelle mondiale (NED s.d.), a affirmé que les avis de conscription en Ukraine se présentent sous la forme d'une feuille de papier informant les citoyens qu'ils doivent se rendre au commissariat pour y recevoir des instructions additionnelles et pour se soumettre à un examen médical (ibid. 20 mai 2015). La même source a ajouté que les avis sont remis en mains propres et que le destinataire doit signer un accusé de réception (ibid.). Elle a affirmé que, comme c'est le cas pour tous les documents officiels ukrainiens, l'avis de conscription est [traduction] « presque assurément frappé d'un sceau ou d'un timbre » (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

E' tuttavia ragionevole, tenuto conto della sua età e del suo percorso scolastico, che il ricorrente, essendosi laureato nel 2013, a partire dal 2014 sia stato soggetto alla chiamata di leva obbligatoria.

Si veda sull'argomento il seguente documento:

France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Ukraine : Législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation ; mesures de mobilisation survenues en 2014, 6 August 2014, available at: <http://www.refworld.org/docid/547453324.html>

Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di protezione del sig. HUNDECHUCK debba essere valutata tenendo conto delle linee guida "in materia di protezione internazionale n.10 – domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'art. 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati" elaborate da UNHCR (12 novembre 2014).

Il documento in questione muove dalla constatazione che "gli Stati hanno il diritto di richiedere ai cittadini di svolgere il servizio militare per scopi militari e ciò non viola per sé i diritti di un individuo", e ciò sulla base della Carta delle Nazioni Unite (art. 51) e anche del diritto internazionale consuetudinario

Ne discende che gli Stati possono anche imporre sanzioni alle persone che disertano o evitano il servizio militare nei casi in cui "ciò non si basi su validi motivi di coscienza a condizione che tali sanzioni e le procedure connesse siano conformi alle norme internazionali".

Il reclutamento e il servizio militare possono dirsi espressione di tale legittimo diritto dello Stato se soddisfano determinati criteri: a) il reclutamento e il servizio militare devono essere previsti dalla legge; b) devono essere attuati in modo non arbitrario e non discriminatorio; c) le funzioni e la disciplina delle reclute devono essere basate su esigenze e piani militari; d) vi deve essere la possibilità di intentare un ricorso in tribunale.

La medesima fonte ritiene che debba essere riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza, quale diritto derivato che discende da una interpretazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all'art. 18 della Dichiarazione Universale di Diritti Umani.

Per il rispetto di tale diritto è sufficiente che venga applicato l'esonero dal servizio militare, ovvero sia reso disponibile un appropriato (effettivo) servizio alternativo.

L'obiezione può essere basata su "motivi di coscienza", sul rifiuto di partecipare a conflitti "contrari alle regole fondamentali della condotta umana", oppure in considerazione delle "condizioni del servizio militare statale".

Applicando tali principi al caso in esame si deve considerare che il ricorrente attualmente non può essere considerato formalmente renitente alla leva, essendo invece persona che finora si è sottratta alla notifica del provvedimento di chiamata, ed è ragionevole ritenere che in caso di rimpatrio venga nuovamente chiamato a svolgere il servizio militare.

Come emerge dal colloquio personale, il sig. _____ non basa il suo rifiuto di prestare il servizio militare su motivi di coscienza o di tipo religioso, avendo invece espresso un personale dissenso sulle ragioni del conflitto attualmente in corso, oltre che preoccupazioni di tipo economico, ritenendo prioritario aiutare la sua famiglia.

Ha inoltre espresso il timore di essere mandato immediatamente sul fronte di guerra, anche in modo forzoso.

Sotto quest'ultimo profilo, le notizie disponibili, non indicano l'esistenza di un automatismo tra il servizio di leva e l'essere immediatamente (ossia senza la minima preparazione) impiegati sul fronte del conflitto con la Russia.

Infatti la legge di mobilitazione "parziale" adottata nel 2014 ha riguardato persone che avevano già una formazione militare (i c.d. riservisti) e ha comportato, per coloro che svolgevano il servizio di leva nel 2014, un prolungamento forzoso di 6 mesi (si richiama sul punto il documento OFPRA precedentemente citato).

Quanto dichiarato dal ricorrente circa un reclutamento forzoso dei giovani nella regione dalla quale proviene, è invece in contrasto con le informazioni disponibili:

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), The impact of the crisis in Ukraine on its western regions, 30 March 2015, SEC.FR/261/15/Corr.1*) , available at: <http://www.refworld.org/docid/598c505a4.html>.

Questo documento indica che la mobilitazione ha avuto un certo sostegno, causato dalla volontà di difendere l'integrità del territorio da un "invasore", ossia la Russia. con l'eccezione della zona dalla quale il ricorrente proviene:

The Chernivtsi region stands apart in this regard as it saw the emergence of three waves of protests concerning mobilization, some of which with the participation of ethnic Romanians. The first one was between 16-22 June which coincided with the return of the first fallen soldiers and was motivated by the desire to have those deployed in the east recalled back from the front line. The second wave of protests between 22-29 July was triggered by the third round of conscription. These protests did not appear to be organised but attracted crowds of up to one thousand participants at times. It was demanded that the conflict was brought to an end swiftly and questioned why male IDPs and "well connected" people were not enlisted. The second wave of protests were calmed as a result of more concerted efforts by regional and central level military and political figures to inform the public on the mobilization process. The third wave of protests between 13 August and 6 September differed substantially from the other in so far as it did not concentrate on the

conditions of mobilization but rather was a protest against potential criminal charges being brought against draftees who did not report for duty.

Pertanto non si ritiene sussistente per il ricorrente il rischio di essere arruolato forzosamente dalle autorità ucraine, né di essere forzosamente inviato a combattere sul fronte russo durante il servizio militare.

Inoltre, secondo il diritto internazionale è legittima la richiesta dello Stato, ai cittadini come il ricorrente, di prestare il servizio di leva ed eventualmente di essere successivamente inviati sul fronte di guerra sicché l'esposizione a questo tipo di eventualità non costituisce di per sé violazione dei diritti umani dell'interessato.

Si ritengono pertanto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

Infatti per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8.

Come chiaramente discende dal documento UNHCR in precedenza citato (linee guida n.10), l'essere assoggettati a leva obbligatoria, anche da parte di uno Stato che, come l'Ucraina, è interessato da una situazione di conflitto armato, non costituisce di per sé atto persecutorio, trattandosi di legittima espressione del diritto che ciascuno Stato ha di chiedere ai propri cittadini di svolgere il servizio militare e di prestare attività militare in caso di necessità.

Nello specifico non vi sono inoltre notizia in ordine alla illegittimità dell'esercizio di questo diritto da parte dello stato ucraino, in quanto sia la leva che la mobilitazione per far fronte alle esigenze difensive sorte dopo l'apertura delle ostilità con la Russia (per la contesa sulla regione della Crimea) sono regolate dalla legge e non vi sono notizie, né allegazioni che si possano trarre dalla vicenda personale del sig. _____, che in concreto il servizio militare possa avere caratteristiche particolarmente negative per il ricorrente a causa della sua appartenenza etnica o religiosa.

Il ricorrente non è inoltre obiettore di coscienza.

Non è pertanto possibile affermare che in caso di rimpatrio il ricorrente vada incontro ad atti persecutori come definiti dalle disposizioni in precedenza citate.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che :

perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Sotto questo profilo viene evidenziato il rischio di subire una condanna con conseguente incarcerazione o per renitenza alla leva, ovvero per diserzione.

Da un punto di vista formale, stando alle dichiarazioni rese dall'interessato, il ricorrente non può, ad oggi, essere considerato renitente alla leva in quanto non risulta avere mai accettato gli atti di chiamata, che secondo le citate informazioni sul Paese di origine devono invece essere personalmente ritirati dall'interessato.

La renitenza alla leva, infatti *“si verifica quando una persona non si registra o non risponde alla chiamata o al reclutamento per il servizio militare obbligatorio”* (v. linee guida n.10).

Il fatto che il ricorrente non abbia, ad oggi, prestato il servizio militare rende inconsistente il rischio di essere, in caso di rimpatrio, processato e sanzionato come disertore, dato che per diserzione si intende *“l’abbandono senza permesso del servizio che si sta svolgendo o della posizione che si sta ricoprendo o la resistenza alla chiamata per adempiere ai doveri militari”* (cit. linee guida), definizione che conforme anche alla fattispecie prevista dall’art.408 del Codice Penale dell’Ucraina.

Il rischio di essere processato e incarcerato per renitenza alla leva, allo stato deve dirsi non effettivamente fondato, né è ipotizzabile, in considerazione della condizione personale del ricorrente, il rischio di essere sanzionato per diserzione.

Si deve poi aggiungere che, come esposto nel documento UNHCR citato, non costituisce di per sé reazione sproporzionata da parte dello Stato imporre sanzioni ai soggetti che rifiutano di prestare il servizio militare, o che disertano.

Neppure la pena prevista dalla legge ucraina è di per sé sproporzionata, né consiste in trattamenti disumani o degradanti, essendo prevista una pena detentiva da 2 a cinque anni.

Si veda il seguente documento:

France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Fact Finding Mission Report - Ukraine, May 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/593a581b4.html>

Da cui si estrae il seguente brano:

According to Article 65 of the Constitution of Ukraine, Defense of Homeland, its independence and territorial integrity, it is a constitutional obligation for the citizens of Ukraine²⁷⁸. Nonfulfillment of this obligation constitutes a criminal offense²⁷⁹.

Avoidance of conscription, mobilization, military registration or special assemblies, is punishable by law. According to article 335 of the Criminal Code of Ukraine, “Avoidance of conscription for active military service, - shall be punishable by restraint of liberty for a term up to three years”. Article 336 provides that “avoidance of mobilization - shall be punishable by imprisonment for a term two to five years”, whereas Article 337 lays down that: “(§1) avoidance of military registration by a person bound to military service after notification by an appropriate military commissariat - shall be punishable by a fine up to 50 tax-free minimum incomes, or correctional labor for a term up to two years, or arrest for a term up to six months” and “(§2) avoidance of military training or special assemblies by a person bound to military service, - shall be punishable by a fine up to 70 tax-free minimum incomes, or arrest for a term up to six months”²⁸⁰.

Infine si richiama il seguente principio di diritto :

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza.

Enunciato dalla Corte di Giustizia nella causa Nella causa C-472/13, Andre Lawrence Shepherd contro Bundesrepublik Deutschland,

Il timore espresso dal ricorrente non può per questo, dirsi effettivamente fondato.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *"violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo"* avendo il legislatore comunitario optato *"per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione

La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.

Infatti il conflitto è attualmente localizzato nella zona est del paese, come risulta dai seguenti documenti:

International Crisis Group (ICG), Can Peacekeepers Break the Deadlock in Ukraine?, 15 December 2017, Europe Report N°246, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a38d0a64.html>

Human Rights Watch, Studying Under Fire: Attacks on Schools, Military Use of Schools During the Armed Conflict in Eastern Ukraine , 11 February 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/56bc4b3f4.html>

UN World Food Programme (WFP), Ukraine - Access Constraints Map as of 16 October 2015, 16 October 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/562f3a814.html>

Il ricorrente proviene invece dalla zona occidentale del paese (Bucovina del Nord) dove è ragionevole che si stabilisca in caso di rimpatrio e, inoltre, la sua posizione con riferimento al conflitto in corso, per le ragioni esposte, non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi civile essendo egli obbligato ad assolvere i suoi doveri verso lo Stato.

Non vi sono, in ogni caso, notizie che indichino l'impiego attuale, durante il conflitto, di cittadini che stanno svolgendo la leva militare, né notizie in tal senso sono state indicate dalla difesa.

Infine non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nel presente caso, da un lato, non sono stati allegati fatti diversi da quelli posti, in generale, a fondamento della domanda di protezione e in precedenza esaminati.

La domanda è stata rigettata per ritenuta insussistenza dei motivi di inclusione (ossia dei requisiti fondamentali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria) e non si può ritenere, non essendovi alcuna allegazione o prova in tal senso, che il ricorrente rientri in una delle categorie del citato art. 19.

Si osserva con specifico riferimento alla condizione personale del ricorrente che il fatto che egli sia ospitato, fin dal suo arrivo in Italia da una sorella che qui regolarmente soggiorna, non costituisce elemento valutabile sotto il profilo di una speciale vulnerabilità per essere il ricorrente parte di uno stabile nucleo familiare.

Infatti, come da lui stesso esposto, la sua famiglia di origine (costituita dalla madre e da altri fratelli) è tutt'ora stabilmente insediata in Ucraina e il ricorrente è in costante contatto con loro e il ricongiungimento (di fatto) con la sorella è legato a questioni principalmente di tipo economico.

Il suo rimpatrio non costituirebbe, pertanto, una sproporzionata intrusione nella sua vita privata.

D'altro lato la difesa ha evidenziato le problematiche economiche che avrebbero spinto il ricorrente a migrare (oltre alla volontà di sottrarsi alla chiamata alle armi) e ha sottolineato le attività che il ricorrente ha svolto a partire dal suo arrivo in Italia nel 2014.

Ritiene il Tribunale che si tratti di questioni non idonee a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Quando, come nel presente caso, è stata accertata l'assenza di cause di inclusione, occorre, per accedere alla protezione umanitaria, che il richiedente si trovi in una particolare condizione di vulnerabilità personale, dovuta a cause diverse e ulteriori rispetto a quelle già valutate ai fini del riconoscimento delle forme maggiori di protezione.

Le attività svolte nel periodo di pendenza della domanda di protezione non costituiscono, evidentemente, prova di una particolare condizione di vulnerabilità (mostrando, anzi, una notevole capacità dell'interessato di utilizzare gli strumenti messi a sua disposizione dal sistema di accoglienza) ed esse devono essere ricondotte al contesto fattuale e giuridico del sistema nell'ambito del quale sono state svolte.

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 ha attuato la direttiva 2013/33/UE "recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

Le misure previste dal decreto, conformemente alle disposizioni contenute nella c.d. direttiva accoglienza, hanno lo scopo di assicurare ai richiedenti asilo che ne facciano richiesta e che soddisfino i requisiti per accedervi, una sistemazione dignitosa nel periodo compreso tra il momento in cui manifestano la volontà di presentare domanda di protezione e il momento in cui la procedura si conclude (con il riconoscimento o con il non riconoscimento della protezione richiesta), come risulta dall'art. 1 del decreto citato.

Per quanto riguarda, in particolare, le attività di istruzione e lavorative è lo stesso decreto a escludere che esse costituiscano causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo invece il diverso scopo di consentire al richiedente asilo di condurre una vita attiva nella fase necessaria per il completamento della procedura e di impiegare positivamente questo periodo in vista dell'eventuale accoglimento della domanda e di un possibile percorso futuro di integrazione, condizionato tuttavia all'accoglimento della domanda di protezione, e non presupposto di essa.

L'art. 22 "lavoro e formazione professionale" infatti così dispone:

1 il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'art. 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessante giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento

di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

2 il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3 i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'art. 14, possono frequentare corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale del richiedente.

E' allora evidente che tutte le attività svolte in questo periodo (siano esse volontariato, istruzione, formazione professionale, lavoro subordinato) non costituiscono autonomo titolo per il riconoscimento della protezione umanitaria, né valida prova del radicamento del richiedente nel territorio, tale da costituire un impedimento al diniego della protezione richiesta.

SPESE

rigetto del ricorso (in contumacia della PA)

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- rigetta il ricorso proposto da _____ avverso il provvedimento emesso il 3 agosto 2017 e notificato il 4 ottobre 2017;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018.

Il Giudice relatore
Dr. Maria Cristina Contini

Il Presidente
Dr. Patrizio Gattari